
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 27 e 28 settembre 2018 Rosario Micciché - Regione Siciliana Presentazione del libro “Tutela penale degli organi legislativi”
---	---	--

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “TUTELA PENALE DEGLI ORGANI LEGISLATIVI”

DA PARTE DELL’AUTORE ROSARIO MICCICHE’

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 27 e 28 settembre 2018 Rosario Micciché - Regione Siciliana Presentazione del libro "Tutela penale degli organi legislativi"</p>
---	--	---

Buonasera a tutti,

sono lieto di poter presentare dinanzi a Voi colleghi degli apparati legislativi di tutta Italia il volume "Tutela penale degli organi legislativi".

Questo è per me un grande onore e desidero innanzitutto ringraziare la dott.ssa Gemma Pastore che per prima ha avuto l'idea di presentare in questa prestigiosa occasione il volume che ho dato recentemente alle stampe.

Un altro caloroso ringraziamento va alla dott.ssa Patrizia Perino che è oggi qui presente per avermi dato già in passato occasione di partecipare ai lavori dell'Osservatorio legislativo interregionale dove vengono sempre trattati nelle diverse sessioni argomenti interessanti per il nostro lavoro.

Ringrazio anche il Prof. Ciaurro che ha seguito alcuni passaggi del volume fin dalle prime bozze e che mi diede i primi suggerimenti di lettura.

Il volume è il frutto di un lavoro che mi ha impegnato per diversi anni e al quale ho dedicato gran parte del mio tempo libero a partire dal 2012.

L'occasione per compiere le riflessioni iniziali poi condensate nel volume mi fu data diversi anni fa da un incarico di insegnamento di diritto penale che svolsi in Calabria alla Scuola Allievi Agenti di Polizia di Vibo Valentia, affiancando il Vice Questore Fabrizio Busacca.

Nell'andare ad approfondire alcuni argomenti mi imbattei in alcune fattispecie penali che tutelano gli organi legislativi, talvolta all'interno di disposizioni dedicate alla tutela di organi costituzionali talaltra in contesti normativi riguardanti la più generale tutela di organi pubblici legislativi, amministrativi e giudiziari.


Ringrazio ancora l'allora Segretario generale dell'Assemblea, dott. Giovanni Tomasello, che mi diede il nulla osta per l'incarico d'insegnamento e che poi mi spronò a mettere per iscritto le riflessioni che andavo via via compiendo.

Si tratta di 9 fattispecie di illecito che vanno dalla figura dell'attentato ad alcuni reati di opinione e di violazione di segreti, per certi versi differenti tra loro, ma avvinte dall'elemento comune di essere poste a tutela degli Organi legislativi. Dall'analisi che ha compiuto è emerso che si tratta di reati che con diverse formulazioni compaiono in quasi tutti gli ordinamenti europei e non solo.

L'interesse per la materia trattata nasce dal fatto che essa concerne un ambito del diritto a volte trascurato in quanto l'attenzione accademica è più spesso rivolta alle fattispecie che riguardano la pubblica amministrazione in senso lato, nella cui ampia nozione per certi versi possono talvolta rientrare nella qualità di soggetti passivi tutelati anche gli apparati legislativi e soprattutto le loro risorse economiche e materiali come abbiamo per esempio tutti noi visto con l'annosa vicenda delle spese dei Gruppi consiliari.

Ma la medesima attenzione accademica e dottrina non è stata dedicata a queste fattispecie che ho approfondito nel volume per la cui stesura non è stato semplice rintracciare precedenti pubblicazioni a riguardo.

Tuttavia, come rilevato nella prefazione dal Prof. Edoardo Raffiotta che ringrazio per le comuni riflessioni su diversi aspetti, l'analisi delle fattispecie penali nell'evolversi del volume è diventata quasi l'occasione per compiere una riflessione più ampia su questioni

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 27 e 28 settembre 2018 Rosario Micciché - Regione Siciliana Presentazione del libro “Tutela penale degli organi legislativi”
---	---	--

attinenti al diritto costituzionale e pubblico (come ad esempio i concetti di sovranità e autonomia) e anche su temi di diritto e procedura parlamentare.

A proposito del diritto parlamentare, ho dedicato alla sua definizione una lunga nota agli esordi del volume volta a scindere gli aspetti politici dagli aspetti più prettamente giuridici, in quanto la classica definizione del Miceli conduce ad una sovrapposizione dell'elemento politico-contenutistico rispetto all'elemento più prettamente giuridico-procedurale. Ho inteso indicare il diritto parlamentare come il sistema di regole che disciplina, secondo diritto, lo svolgimento del procedimento legislativo e degli altri procedimenti parlamentari e che scandisce la sequenza degli atti mediante i quali si fanno valere le istanze politiche.

In tal modo si sottolinea l'**elemento giuridico** presente nelle regole procedurali e lo si distingue dall'**elemento politico** presente nel contenuto delle istanze che attendono di entrare a far parte dell'ordinamento giuridico e che diventeranno diritto oggettivo e diritto positivo solo in caso di approvazione delle proposte di legge.

Ovviamente, come sappiamo, quando si parla di diritto parlamentare in Italia si discute se relegare questa definizione al solo Parlamento nazionale o se estenderla anche agli altri consessi politici titolari di poteri legislativi; infatti talvolta per ricomprendere anche le Assemblee regionali si parla non di “diritto parlamentare” ma di “diritto delle Assemblee politico-legislative elettive”. Sotto questo aspetto mi permetto di rinviare alle riflessioni dei Proff. Gianniti e Lupo dove si ricorda che il Trattato di Lisbona parla di *Parlamenti regionali con poteri legislativi*.

Sappiamo, invece, che da noi in Italia la Corte Costituzionale ha assunto un atteggiamento restrittivo con riferimento all'uso del termine “Parlamento” per indicare in via ufficiale l'organo legislativo regionale. Ne sanno qualcosa le Regioni come – mi pare di ricordare – Marche, Umbria e forse Liguria che avevano fatto questo tentativo. Per questa ragione come sinonimo di *Consiglio regionale*, espressione prevista dalla Costituzione, viene ammessa solo la locuzione “*Assemblea regionale*” che trae proprio legittimità da una delle norme esaminate nel volume, ossia l'art. 289 del c.p. Proprio l'art. 289 è la norma base presa in considerazione da D'Orta e Garella per individuare gli Organi costituzionali: da ciò deriva la centralità di questa norma per l'ordinamento.

A proposito dei tratti comuni dei Regolamenti parlamentari delle Camere e dei Regolamenti delle Assemblee regionali (prendendo ad esempio quelli della Sicilia e del Lazio), nel volume ho evidenziato le norme che riguardano la sicurezza delle sedi degli Organo legislativi e l'ordine all'interno delle stesse sedi. Si tratta disposizioni che hanno un nucleo comune che ruota attorno alla figura del Presidente al quale sono attribuiti poteri di polizia della sede. Le norme parlamentari su questo versante in origine hanno rappresentato gli archetipi delle norme sulla sicurezza dei seggi elettorali che, quali luoghi di esercizio democratico, presentano elementi di disciplina comune con le Assemblee politiche.

Sui poteri di polizia all'interno delle sedi assembleari, bisogna tuttavia ricordare che la Corte costituzionale con una pronuncia riguardante il regolamento del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia ha precisato limiti e presupposti pur ammettendo legittimità delle previsioni.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 27 e 28 settembre 2018

Rosario Micciché - Regione Siciliana

Presentazione del libro "Tutela penale degli organi legislativi"

La sicurezza delle sedi istituzionali è posta al centro dell'attenzione del nuovo art. 280 *bis* inerente gli *Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi* che al comma 3 menziona un elenco di organi la cui sede è tutelata.

L'attenzione alla sicurezza delle sedi giustificata dall'importanza politica delle funzioni esercitate è alla base della scelta di effettuare rigorosi controlli agli ingressi nelle sedi .

Come sottolineato nell'introduzione al volume curata dal dott. Valentino Battiloro, Sostituto Procuratore della Repubblica, le fattispecie in esame, tuttavia, raramente diventano materia giurisprudenziale con sentenze sporadiche nel tempo: si tratta, infatti, di reati del tutto assenti per lunghi decenni nella casistica giudiziaria.

La sporadicità delle sentenze evidenzia, da un lato, che i casi in cui gli Organi legislativi divengono vittima di fattispecie consumate o tentate rappresentano i più duri attacchi ad un sistema democratico e dall'altro lato la stessa rarità delle sentenze è un indice di buona salute per la democrazia in quanto nei periodi di pace politico-sociale non si verificano attacchi alle Istituzioni democratiche.


Da questo complesso di considerazioni deriva la pressoché totale assenza di giurisprudenza sulla materia; infatti il volume ha un carattere di ricerca giuridica di tipo classico non legata a risultanze della giustizia applicata ai casi concreti. Proprio per questa ragione è stata dedicata grande attenzione alla genesi normativa, al confronto delle fattispecie attuali con le precedenti fattispecie normative risalendo ai codici preunitari e indicando in una nota anche alcuni aspetti di tipo comparativistico. Lo studio condotto proprio giovandosi dell'assenza di materiale giurisprudenziale ha puntato molto sull'analisi giuridico-lessicale con un occhio attento anche ai lavori preparatori del vigente codice.

La precedente opera che aveva trattato in modo ampio e strutturale questi reati a tutela degli organi legislativi era un volume di Alfredo Sandulli del 1912, ossia di oltre un secolo fa ma ovviamente quel volume era stato scritto con riferimento agli articoli del vecchio codice Zanardelli, in parte differenti da quelli oggi vigenti.

E soprattutto nel 1912 quando si parlava di Organi legislativi il riferimento andava unicamente alla Camera e al Senato. Dunque, oggi l'interesse per questa materia è rappresentato dall'analisi del significato delle norme alla luce dell'entrata in vigore della Costituzione del 1948 che ha introdotto il sistema pluralista di tipo regionale creando organi legislativi nelle venti Regioni italiane.

Questa tutela parallela di tutti gli organi legislativi delle Regioni, equivalente a quella spettante a Camera e Senato, è forse anche la ragione più forte della presentazione in questa sede.

Posso anticipare, infatti, che la soluzione prospettata nel volume conduce ad includere per molti versi nella tutela spettante alle Camere anche i Consigli regionali, salvo il caso di vilipendio dove sussiste uno specifico ostacolo letterale, dovuto forse ad un mancato coordinamento delle norme, cui in parte si supplisce con l'applicazione delle norme su oltraggio e diffamazione. Un'altra norma dettata solo per le Camere è l'art. 683 sulla violazione del segreto su delibere e discussioni, ferma restando anche in questo caso il rispetto del segreto d'ufficio che può riguardare anche gli altri organi non contemplati nell'articolo suddetto.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 27 e 28 settembre 2018 Rosario Micciché - Regione Siciliana Presentazione del libro “Tutela penale degli organi legislativi”
---	---	--

Un altro elemento di interesse delle norme in questione alla luce dell'entrata in vigore della Costituzione è rappresentato dalla figura del Parlamento in seduta comune: si è trattato di affrontare e risolvere gli interrogativi sulla tutela di questo particolare consesso sollevati dalla dottrina (per esempio si vedano le acute osservazioni presenti nel volume dei professori Di Ciolo e Ciaurro).

Nel volume ho dedicato alcuni paragrafi alla figura del pubblico ufficiale.


La definizione di pubblico ufficiale è data dal comma 1 dell'art. 357 del codice penale: **«Nozione di pubblico ufficiale.** – *Agli effetti delle legge penale, sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa».*

La dottrina e la giurisprudenza hanno riservato la massima attenzione alla funzione amministrativa (cui tra l'altro è dedicato il comma 2 dello stesso art. 357) ed hanno in un certo senso trascurato in parte l'esame delle altre 2 funzioni degli apparati pubblici e per quello che qui ci interessa la funzione legislativa.

Una delle più importanti innovazioni del codice del 1930, che a volte viene dimenticata, fu proprio quella di inserire i Deputati e i Senatori nella categoria dei Pubblici Ufficiali superando le resistenze degli stessi interessati e superando anche la teoria che voleva mantenerli nel privilegiato limbo *munus publicum exceptum* pubblico ufficiale *exceptus*. Tale teoria fu respinta dal codice come si legge nella Relazione poiché *«poneva il Parlamento fuori dello Stato e, talvolta, contro lo Stato. Simile concezione è giuridicamente errata e politicamente inaccettabile. Il Parlamento non è che un organo dello Stato, e i membri del Parlamento che esercitano funzioni di Stato o pubbliche non sono e non possono che essere pubblici ufficiali. Pubblici ufficiali certamente del più elevato grado e della più grande autorità, ma le cui funzioni rientrano nell'ambito dello Stato e sono esercitate esclusivamente nell'interesse di questo».*

Venne, dunque, correttamente accolta la teoria che poneva i membri del Parlamento nella categoria dei pubblici ufficiali e, prosegue la Relazione: *«Del resto, il concetto che attribuisce ai senatori e ai deputati la qualità di pubblici ufficiali ad ogni effetto, è accolto dalla più pregiata e moderna dottrina pubblicistica. L'indole essenzialmente politica e l'elevatezza delle loro funzioni forniscono argomenti non per disconoscere ai parlamentari la qualità di pubblici ufficiali, ma anzi per riconoscerli pubblici ufficiali per eccellenza».*

L'inclusione di Deputati e Senatori all'interno della categoria dei Pubblici Ufficiali comporta, come si legge sempre nella Relazione che coloro che agiscono per lo Stato o per un altro ente pubblico *«se sono soggetti passivi di taluni dei suddetti reati, sono soggetti attivi di altri reati. E, sotto l'uno e l'altro aspetto, essi vengono presi in considerazione con riferimento a tutte le forme di attività, nelle quali si esplica la vita degli enti pubblici, in guisa da comprendere tutte le ampie categorie di soggetti di diritto pubblico che, secondo una ripartizione ormai universalmente accolta, si distinguono in soggetti appartenenti all'ordine legislativo, soggetti appartenenti all'ordine giudiziario, e soggetti appartenenti all'ordine esecutivo. Tutti i soggetti di diritto pubblico, a qualsiasi dei tre ordini appartengano, sono detentori dell'autorità che in essi si riverbera dall'ente nel cui nome agiscono; a tutti inerisce quell'elemento pubblicistico che contrassegna i fini degli enti, della cui realizzazione essi si fanno organo...»*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 27 e 28 settembre 2018 Rosario Micciché - Regione Siciliana Presentazione del libro “Tutela penale degli organi legislativi”
---	---	--

Oggi tutte queste regole e i corollari che ne derivano in termini di *status* giuridico, alla luce dell'entrata in vigore della Costituzione e dell'assegnazione della potestà legislativa alle Regioni, si estendono a tutti coloro che esercitano la funzione legislativa in ambito regionale.

Tra l'altro il parallelismo e l'euritmia tra l'art. 357 e la locuzione “*organo politico, amministrativo e giudiziario*” che compare in alcune delle fattispecie esaminate, mi ha consentito di esporre e di proporre un tentativo per dipanare alcuni contrasti ermeneutici sorti negli anni sul significato di alcune norme.

Per i fini che qui possono interessare tutti noi addetti ai lavori che quotidianamente svolgiamo un'opera di supporto al lavoro degli organi legislativi nazionali e regionali è di un certo interesse anche la questione connessa all'irresponsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 68, comma 1, e 122, comma 4, della Costituzione.

L'art. 68, comma 1, stabilisce che “*i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni*”, mentre l'art. 122, comma 4, stabilisce che “*i Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni*”.


In Sicilia una norma analoga è prevista nell'art. 6 dello Statuto il quale recita testualmente “*i deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione*”. Norme analoghe sono previste negli altri Statuto speciali: penso, ad esempio all'art. 25 dello Statuto sardo, testo che ammira moltissimo e che per tanti aspetti è più funzionale di quello siciliano.

Le norme sono comunque tutte molto simili, quasi uguali alla lettera, ma la Corte Costituzionale anche qui si è pronunciata formulando una diversa ampiezza a proposito di questa garanzia definita talvolta come irresponsabilità o tra l'altra come immunità, ritenendo di più ampia portata la norma dell'art. 68, comma 1, della Costituzione a tutela dei membri del Parlamento nazionale e giustificando tale differente ampiezza sulla base dell'esercizio di poteri sovrani da parte del Parlamento e di poteri costituzionalmente autonomi da parte delle Assemblee regionali.

Le norme costituzionali in questione tutelano la libertà di espressione di coloro che ricoprono cariche politiche elettive e si misurano con tutta quella serie di reati connessi proprio alle offese verbali come la diffamazione, l'ingiuria, il vilipendio e l'oltraggio e talvolta anche la stessa minaccia. Si tratta di garanzie importanti per i politici nazionali e regionali perché questa esenzione di responsabilità consente loro di potere parlare liberamente nel corso dei dibattiti, senza che le loro “denunce” politiche si traducano nel rischio di subire un procedimento giudiziario.

Tuttavia, oggi vediamo che il linguaggio politico è talvolta inquinato da casi di turpiloquio o da fenomeni legati alle cosiddette *fake news*.

Per tanti anni il legislatore non era intervenuto a regolare la materia poiché l'attenzione di tutti, specie negli anni di *Tangentopoli*, era stata concentrata sulle norme riguardanti l'autorizzazione a procedere. Recentemente il legislatore ha trovato modo di regolare anche l'attuazione dell'art. 68, comma 1.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 27 e 28 settembre 2018 Rosario Micciché - Regione Siciliana Presentazione del libro “Tutela penale degli organi legislativi”
---	---	--

A livello nazionale la disciplina è contenuta nell’art. 3 della legge n. 140 del 2003. Tale legge ha trascurato l’attuazione dell’art. 122, comma 4, della Costituzione riguardante i Consiglieri regionali sicché è stato lasciato alle Regioni il compito di intervenire in proprio con leggi regionali.

L’art. 3 della legge 140 è stato concepito in modo da risolvere i frequenti conflitti fra Camere e Autorità giudiziaria con una certa impostazione che riconosce poteri anche rilevanti alla Camera interessata sull’eventuale svolgimento del giudizio in corso.

Le leggi regionali adottate da alcune Regioni hanno avuto alterne fortune poiché quelle costruite sulla falsa riga dell’art. 3 della legge 140 sono state dichiarate incostituzionali: la Corte ha argomentato la decisione partendo dal differente *status* costituzionale degli organi legislativi nazionali che agiscono a livello di sovranità rispetto agli organi legislativi regionali che agiscono a livello di autonomia costituzionalmente garantita.

Tra le soluzioni adottate dalle Regioni nel volume ho segnalato come spicchi la scelta compiuta dalla Lombardia con la legge 28 ottobre 2004 n. 26 indicandola anche come modello per le altre Regioni.

In Sicilia, ad esempio, una legge sul punto che dia attuazione all’art. 6 dello Statuto non è stata ancora adottata.


Il congegno concepito dalla legge lombarda, a salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza dei membri del Consiglio regionale non infrange la Costituzione poiché il legislatore regionale lombardo ha evitato di incorrere in quelle censure che avevano inficiato le leggi delle altre Regioni; il meccanismo non incide – cioè – sullo svolgimento del processo, ma offre la possibilità di sollevare un conflitto costituzionale in caso di difformità tra l’orientamento espresso dal *plenum* del Consiglio regionale e l’orientamento dell’Autorità giudiziaria precedente.

Segnalo, tuttavia, una lacuna che pare a prima vista presente nella legge lombarda la quale a differenza della legge nazionale non prevede espressamente alcunché per il caso in cui dinanzi ad una Autorità giudiziaria si è intrapresa una controversia su un ex Consigliere regionale per fatti compiuti nel periodo in cui, invece, rivestiva la carica. Sotto questo aspetto il comma 4 dell’art. 3 della legge 140 pare molto più chiaro come anche su altro versante è molto più chiaro il comma 1 nell’indicare l’elencazione degli atti tipici compiuti da un membro dell’organo politico-elettivo.

Rispetto a quanto indicato sinora e anche a quanto contenuto nel volume aggiungo soltanto che per denominare questa forma di irresponsabilità penale o di garanzia costituzionale viene a volte adoperata l’espressione “*insindacabilità*”, concetto che porta con sé l’idea che tutto ciò che viene detto in un atto rientrante nell’esercizio delle funzioni (una interpellanza, una interrogazione, un dibattito) non possono essere oggetto di alcuna valutazione nel corso di un contenzioso.

Il termine *insindacabilità* è assente nella Costituzione e figura in realtà solo nello Statuto siciliano, mentre anche qui più puntualmente lo Statuto della Sardegna parla di *non-perseguibilità*.

A rigore, infatti, la Costituzione esclude che si debba rispondere in termini di condanna civile (ossia economica) o amministrativa o penale rispetto a ciò che è contenuto nelle opinioni espresse, ma non impedirebbe affatto un mero accertamento anche giudiziale

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 27 e 28 settembre 2018 Rosario Micciché - Regione Siciliana Presentazione del libro “Tutela penale degli organi legislativi”</p>
---	--	---

volto a stabilire la verità dei fatti a tutela della reputazione dell’eventuale persona lesa da quelle affermazioni.

Ma un’analisi di questa questione richiederebbe ulteriori approfondimenti volti a discernere i casi in cui la cosiddetta insindacabilità venga distorta da chi ne è titolare per fini impropri ledendo la reputazione altrui in forza di uno scudo costituzionale riservato a ben più nobili fini.

Nel corso di questa breve esposizione già un paio di volte ci siamo imbattuti nel concetto di “sovrانيتà” ponendolo come contraltare del concetto di “*autonomia costituzionalmente riconosciuta*”. Infatti come già accennato la giurisprudenza costituzionale riconduce alla *sovrانيتà* i poteri assegnati agli organi supremi dello Stato, mentre configura con il concetto meno forte di *autonomia costituzionale* i poteri attribuiti agli organi politici delle Regioni.

Nel volume, nel momento in cui ho posto in parallelo il potere legislativo delle Camere con quello dei Consigli regionali, al fine di rintracciarne i punti comuni e le differenze ho ripreso proprio tale concetto di “sovrانيتà” dedicando alcuni paragrafi che avevo scritto all’inizio del lavoro.

Oggi questo concetto di “sovrانيتà” sembra tornare in auge anche nel dibattito politico e forse lo sarà ancor di più nei prossimi mesi nel corso dell’imminente campagna elettorale per l’elezione del Parlamento europeo nel 2019.

Il concetto di “sovrانيتà” – utilizzato come caratteristica di un organo *superiorem non recognoscens* e come elemento differenziale rispetto ad altri organi pubblici – entra in crisi con l’adesione ad organizzazioni internazionali che limitano la sovranità ed impongono obblighi proprio a tali organismi supremi dello Stato che in teoria erano concepiti dalle Costituzioni democratiche e liberali per determinare vincoli mediante le leggi e non per subirli attraverso decisioni sovranazionali.


Questo fenomeno di sovrapposizione di scelte interne e di “imposizioni” internazionali con parziale perdita di potere decisionale della politica nazionale tutta, statale e regionale, genera quella sensazione molto diffusa tra gli elettori sia in Italia che in altri paesi europei circa l’impotenza delle Autorità politiche statali a rispondere alle esigenze della collettività.

Quali postulati di questo fenomeno si possono osservare sia effetti leciti che effetti illeciti: quelli illeciti possono essere rappresentati dagli attacchi alle Istituzioni o alle Autorità, mentre quelli leciti sono rappresentati dal dissenso politico che conduce a suffragare le proposte politiche delle forze cosiddette anti-sistema.

Del resto il populismo che viene oggi da alcuni rappresentato come novità in realtà è sempre esistito e, talvolta, questa stessa espressione viene utilizzata semplicemente per tacciare negativamente le idee degli avversari politici.

Dinanzi alle varie trasformazioni sociali che si susseguono negli anni, nel complesso si può, comunque, affermare che il sistema politico italiano costituzionale e democratico ha sempre saputo affrontare i cambiamenti con molta saggezza.

Infatti, l’esame delle norme penali e la già segnalata sporadica o assente giurisprudenza in materia, rivelano che, a dispetto di ciò che comunemente si ritiene quando si dice che l’Italia è una democrazia giovane o debole ovvero che è una democrazia incompiuta – concetti che personalmente non condivido – l’Italia ha sempre dimostrato di sapere

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 27 e 28 settembre 2018 Rosario Micciché - Regione Siciliana Presentazione del libro “Tutela penale degli organi legislativi”
---	---	--

affrontare tutte le sfide sociali senza stravolgere il proprio ordinamento: fu così con il separatismo siciliano ed altoatesino del Secondo Dopoguerra, fu così con il terrorismo brigatista che tentò di attaccare il cuore dello Stato.

Anche la cosiddetta *questione settentrionale* è stata incanalata dalle forze politiche su binari democratici nel più ampio tema della riforma e del potenziamento del Regionalismo (si vedano le proposte provenienti in questi mesi da Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto), in una più ampia questione nazionale e oggi in una questione di confronto con i *partner* europei.

Vediamo, invece, che all'estero non sempre ciò accade come dimostrano i recenti fatti del separatismo catalano.

Infine segnalo che le norme in questioni non riguardano gli organismi comunitari ed internazionali, salvo la Corte penale internazionale che viene espressamente citata, e che non si applicano a tutela dei beni giuridici dei partiti politici e dei Gruppi parlamentari e consiliari poiché essi hanno tendenzialmente la veste giuridica di associazioni di diritto privato